



COMUNE DI SAN PIETRO VAL LEMINA

Città Metropolitana di Torino

N. 30 del 25/03/2026 Reg. Par.

N. 109 del 25/03/2026 Reg. Gen.

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. VALTER BORGIO FINALIZZATO AL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER LA DEFINIZIONE DI ALCUNE PRATICHE EDILIZIE PREGRESSE; DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 ED ASSUNZIONE IMPEGNO CIG: BB0096BA71**

- VISTO** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- VISTO** il D.Lgs n. 118/2011;
- VISTO** lo Statuto Comunale;
- VISTA** la normativa vigente in materia;

Premesso che l'adozione del presente provvedimento spetta al sottoscritto in esecuzione del provvedimento del Sindaco n. 16 del 18/12/2025 e s.m.i. con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare l'aggiornamento del D.U.P.S. ai sensi del D. Lgs. 118/2011 per il triennio 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23/12/2025 con la quale si è provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2026/2028;

Premesso che:

- risultano diversi Piani Esecutivi Convenzionati (PEC), risalenti nel tempo, per i quali non risulta una completa definizione sotto il profilo attuativo e urbanistico;
- tali strumenti urbanistici attuativi necessitano di una ricostruzione storica e amministrativa, mediante l'analisi della documentazione d'archivio, al fine di verificarne lo stato di attuazione, gli obblighi convenzionali e gli eventuali adempimenti residui;
- in particolare, alcune aree ricomprese nei suddetti PEC risultano attualmente in stato di dismissione o incompleta attuazione, senza che sia chiaramente individuabile la destinazione urbanistica vigente e/o la disciplina applicabile;
- la complessità delle verifiche richieste implica lo svolgimento di attività tecnico-specialistiche, comprensive di analisi urbanistiche, catastali e documentali, finalizzate alla corretta definizione delle pratiche edilizie pregresse;
- tali attività non risultano integralmente gestibili con le risorse interne dell'Ente, in considerazione della specificità delle competenze richieste e dei carichi di lavoro in essere;
- si rende pertanto necessario procedere all'affidamento di un incarico di supporto tecnico specialistico finalizzato alla ricognizione, analisi e definizione dei suddetti PEC, nonché alla individuazione della disciplina urbanistica delle aree interessate;

Considerato che:

- l'affidamento esterno consente di garantire adeguati livelli di approfondimento tecnico e tempestività nell'azione amministrativa;
- tale attività risulta propedeutica e indispensabile per la regolarizzazione delle situazioni urbanistico-edilizie e per una corretta pianificazione e gestione del territorio;

Considerato che:

- l'attuale dotazione organica dell'Ente non consente di far fronte, con le sole risorse interne, al carico di lavoro sopra descritto;
- si rende pertanto necessario avvalersi di un professionista esterno qualificato, con specifica competenza in materia edilizia ed urbanistica, per attività di supporto tecnico all'istruttoria di alcuni piani esecutivi convenzionati;

RITENUTO:

- di dover procedere all'affidamento di un incarico professionale di supporto tecnico all'Area Tecnica, al fine di garantire efficienza, continuità e regolarità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che lo scrivente si avvale della piattaforma TRASPARE quale soggetto aggregatore, nonché piattaforma di approvvigionamento digitale conforme al disposto dell'art. 25 del Dlgs n.36/2023;

PRESO ATTO che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: “Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 143.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, il presente appalto non è stato suddiviso in lotti alla luce dell'importo e dell'unitarietà dell'intervento;

DATO ATTO che:

- l'art. 17 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti debbano provvedere all'assunzione di apposita decisione a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che, per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), la stazione appaltante può procedere all'affidamento diretto previa adozione della sola decisione a contrarre, che contenga l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti a contrarre;
- a partire dal 1° gennaio 2024, secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023, vige l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, certificate secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del medesimo D.Lgs.;
- la piattaforma di approvvigionamento digitale TRASPARE, in dotazione presso l'Ente, risulta certificata secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO CHE in relazione al valore dell'importo il responsabile del servizio scrivente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.36/2023, di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO CHE contattato per vie brevi il Dott. Arch. Borgio Valter si è reso disponibile all'effettuazione dell'incarico alle medesime condizioni del preventivo ricevuto in data 27/10/2025 acclarato al protocollo comunale n. 6671 del 27/10/2025 al costo orario di € 45,00 + 4% Inarcassa (in regime forfettario esente da IVA e ritenuta Irpef);

- l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023, a norma di quanto stabilito dall'art. 52, comma 1 del medesimo Decreto;

- l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esecuzione del contratto;

- il codice del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro CCNL del settore di appartenenza che l'impresa è tenuta ad applicare, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), nel caso di specie non è applicabile perché trattasi di professionista;

VISTI gli articoli:

- 50, co. 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

EFFETTUATI i relativi controlli contabili;

VISTO che non sono state individuate annotazioni riservate sull'operatore economico che siano cause di esclusione per il presente affidamento;

VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista di cui trattasi mediante acquisizione dal Portale INARCASSA (prot. n. 0441704 del 16/03/2026);

ACQUISITO IL GIG: BB0096BA71;

RITENUTO pertanto di dover impegnare la spesa presunta per un importo totale di € 2.995,20 comprensivo della quota del 4% Inarcassa (trattasi di regime forfettario pertanto esente di IVA e ritenuta IRPEF) sul capitolo di spesa 1050.2 "Incarichi a supporto degli uffici comunali" - Bilancio di previsione 2025, a favore del professionista Dott. Arch. BORGIO Valter – Via Virginio, 43 – 10064 Pinerolo (TO), per il servizio di supporto dell'Ufficio tecnico comunale;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
2. DI AFFIDARE il servizio di supporto dell'Ufficio Tecnico comunale al Dott. Arch. BORGIO Valter – Via Virginio, 43 – 10064 Pinerolo (TO);
3. DI ASSUMERE, per i motivi in premessa indicati, un impegno di spesa presunto di € 2.995,20 sul capitolo di spesa 1050.2 "Incarichi a supporto degli uffici comunali" - Bilancio di previsione 2026, a favore del professionista Dott. Arch. BORGIO Valter– Via Virginio, 43 – 10064 Pinerolo (TO), per il servizio di supporto dell'Ufficio tecnico comunale;

La presente determinazione è soggetta, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n .69, alla pubblicazione sul sito informatico di questo comune, all'indirizzo www.comune.sanpietrovallemina.to.it per la durata di 15 giorni ed avrà esecuzione con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario.

Contro la presente determinazione, ai sensi del D.P.R. n.1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e s.m.i ricorso al TAR entro 60 giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Casorzo Enrico

(Firmato Digitalmente)